



ISTITUTO
NAZIONALE
DI PREVIDENZA
PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA

Direzione Generale

Roma lì, 23 marzo 2005

Ai Direttori delle Sedi Provinciali
e Territoriali e per il loro tramite
agli Uffici Territoriali del Governo
ubicati nel territorio

Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

Alla Corte dei Conti
Segretario Generale
Via Baiamonti n.25
00195 ROMA

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Piazzale del Viminale, 1
00184 ROMA

e, p.c.

Alla Direzione Centrale
per la Segreteria del Consiglio
di Amministrazione
Organi Collegiali e Affari Generali

Ai Dirigenti Generali
Centrali e Compartimentali

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

Circolare n. 6

**OGGETTO: Gestione delle attività pensionistiche del personale
della Polizia di Stato.**

1. Premessa

L'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ha istituito presso l'Inpdap, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la gestione dei trattamenti pensionistici ai dipendenti delle Amministrazioni statali.

Rientra nella predetta gestione anche il personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno che ricomprende, in applicazione dell'articolo 23 della legge 1° aprile 1981 n. 121, gli appartenenti ai disciolti Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza e Corpo della polizia femminile, nonché quelli dei ruoli del personale civile delle carriere direttive della pubblica sicurezza. A partire dal 25 giugno 1982 (data di entrata in vigore dei decreti delegati emananti in attuazione della citata legge n. 121/1981) la Polizia di Stato si configura come un'*amministrazione civile ad ordinamento speciale*.

Nell'intesa tra il Ministero dell'Interno - Dipartimento di pubblica sicurezza e l'Inpdap, si è convenuto che, a partire dal 1° ottobre 2005, l'Istituto assuma le competenze in tema di liquidazione dei trattamenti pensionistici del personale iscritto alla Cassa trattamenti pensionistici Stato decorrenti dalla predetta data, nonché la definizione delle altre richieste di prestazioni utili ai fini di pensione (domande di riscatto, prosecuzione volontaria, ricongiunzione, computo, sistemazione contributiva, ecc.) per le istanze presentate dalla medesima data del 1° ottobre 2005.

Restano a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza le competenze per la determinazione di tutti i provvedimenti pensionistici relativi al personale cessato dal servizio anteriormente al 1° ottobre 2005, nonché la definizione delle domande di riscatto, prosecuzione volontaria, ricongiunzione, computo e sistemazione contributiva per le istanze presentate anteriormente alla predetta data.

Con la presente si intendono impartire le prime istruzioni operative inerenti le attività di liquidazione e pagamento delle prestazioni pensionistiche, nonché gli altri istituti giuridici connessi.

2. Acquisizione dei dati utili ai fini delle prestazioni

Per la liquidazione delle pensioni decorrenti dal 1° ottobre 2005, nonché per il riconoscimento di istituti giuridici connessi a prestazioni pensionistiche relative a domande presentate successivamente a tale data, tutte le informazioni necessarie devono essere inviate alla Sede Inpdap territorialmente competente in base alla provincia in cui è ubicata la sede di servizio presso cui l'interessato presta o ha prestato l'ultimo servizio.

Al riguardo si fa presente che la gestione delle attività istruttorie relative alle prestazioni pensionistiche ordinarie, conseguenti a tutte le cessazioni dal servizio ad esclusione di quelle intervenute per destituzione, è di competenza delle Prefetture, Uffici Territoriali del Governo, esistenti in ogni capoluogo di provincia e, per le Regioni Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige, rispettivamente della Questura di Aosta e del Commissariato del Governo per le Province Autonome di Trento e Bolzano (di seguite ricomprese nel termine Prefetture); per contro, la gestione delle attività istruttorie relative ai trattamenti pensionistici ordinari da liquidare per intervenuta destituzione dal servizio e per i trattamenti privilegiati è accentrata presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento di pubblica sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, Servizio Trattamento di Pensione e di Previdenza.

In attesa di poter disporre di tutti gli elementi presenti nella Banca Dati Unificata dell'Inpdap, la Prefettura o la sede centrale (nel caso di istruttorie sulle pensioni ordinarie per destituzione e per i trattamenti di privilegio), competente a fornire tutti gli elementi giuridici ed economici utili alla determinazione del relativo provvedimento, utilizza, per la predisposizione dei dati, il software messo a disposizione dall'Istituto, secondo le istruzioni impartite nelle Circolari Inpdap 17/12/2003, n. 34, 10/02/2004, n. 10 e 27/05/2004, n. 33.

La trasmissione dei dati da parte dell'ufficio competente dell'amministrazione avviene informaticamente esclusivamente tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: pensioniS7@inpdap.gov.it .

La Prefettura o il Servizio Trattamento di Pensione e di Previdenza del Dipartimento deve, inoltre, inviare alla sede INPDAP competente il modello cartaceo, debitamente sottoscritto dal responsabile del servizio, di riproduzione dei dati informatici trasmessi all'indirizzo e-mail sopra indicato nonché la copia della domanda della prestazione richiesta e ogni altra eventuale documentazione e/o dichiarazione sottoscritta dal dipendente, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 relativa a situazioni di fatto o di diritto che diano luogo a eventuali maggiorazioni, benefici o obblighi per il dipendente stesso.

La trasmissione dei dati cartacei ed informatici dovrà avvenire almeno tre mesi prima della cessazione dal servizio, al fine di garantire la continuità dei pagamenti tra stipendio e pensione, con eccezione dei casi per i quali non è possibile l'inoltro entro il termine suddetto (ad es. cessazioni per infermità, destituzione, decessi in attività di servizio).

3. Trattamento pensionistico

Come già indicato in premessa, la Polizia di Stato (di seguito indicata anche con la sigla P.S.) è un'amministrazione civile ad ordinamento speciale.

Ciò comporta che, ai fini pensionistici, i dipendenti della P.S. sono destinatari delle normative dirette alla generalità degli impiegati civili dello Stato ma nei loro confronti trovano applicazione anche norme speciali, vale a dire riguardanti esclusivamente le Forze di Polizia o il personale militare.

3.1 Requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia

Preliminarmente occorre precisare che l'articolo 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (*Nuovo ordinamento della pubblica sicurezza*) ha previsto l'istituzione di diversi ruoli del personale della Polizia di Stato, demandando ad appositi decreti delegati la determinazione dei rispettivi ordinamenti.

Questa legge ha individuato i ruoli del personale che espleta *funzioni di polizia*, del personale che svolge *attività tecnico-scientifica o tecnica* e di quello che esercita *attività professionale attinente i servizi di polizia*.

Nei tre gruppi ogni ruolo è poi articolato in diverse qualifiche secondo le funzioni svolte.

Nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982 n. 158 sono stati pubblicati diversi DD.PP.RR (entrati in vigore il 25 giugno 1982), con i quali si è data attuazione alle deleghe previste dal citato articolo 36 della legge n. 121/1981.

Ai fini che qui interessano, si precisa che il DPR n. 335 e il DPR n. 336, inerenti rispettivamente l'ordinamento e l'inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia, individuavano i limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio differenziati per ruolo di appartenenza e a seconda che il personale risultasse o meno in servizio alla data del 25 giugno 1982.

Con i decreti n. 337 e n. 338, riguardanti rispettivamente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico- scientifica o tecnica e l'ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, sono state, tra l'altro, previste delle tabelle di equiparazione tra le qualifiche del personale destinatario dei decreti in esame e le qualifiche con funzioni di polizia (Allegato 1).

Successivamente, il decreto legislativo 30 aprile 1997, n.165 di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego, all'articolo 2, comma 1, ha elevato, a partire dal 1° gennaio 1998, i limiti di età per la cessazione dal servizio fissandoli al 60° anno di età, qualora inferiori.

Poiché per il personale della Polizia di Stato, il collocamento a riposo d'ufficio era già fissato dai citati DD.PP.RR. al raggiungimento dei 60 e 65 anni di età (applicabili a seconda dalla data di assunzione in servizio e della qualifica posseduta all'atto della cessazione), tali limiti sono rimasti invariati.

Il D.lgs 5 ottobre 2000, n. 334, attuativo della delega contenuta nell'articolo 5, comma 1 della legge 31 marzo 2000 n. 78, ha realizzato il riordino del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato; si segnala, in particolare, l'introduzione, tra i ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, del ruolo direttivo speciale articolato nelle qualifiche di vice commissario, commissario, commissario capo e vice questore aggiunto e l'introduzione di nuovi limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio.

A norma dell'articolo 13 del D.lgs sopraindicato, il personale appartenente ai ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato è collocato a riposo d'ufficio al raggiungimento dei seguenti limiti di età, in relazione alla qualifica rivestita:

- **65 anni** per il dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B e per il dirigente generale di pubblica sicurezza;
- **63 anni** per il dirigente superiore;
- **60 anni** per le qualifiche inferiori.

Il medesimo articolo 13, al comma 3, ridefinisce i limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Ruolo degli agenti e assistenti:	al compimento degli anni 60
Ruolo dei sovrintendenti:	al compimento degli anni 60
Ruolo degli ispettori:	al compimento degli anni 60
Ruolo dei commissari e ruolo direttivo speciale:	al compimento degli anni 60
Ruolo dei dirigenti:	
- primo dirigente	al compimento degli anni 60
- dirigente superiore	al compimento degli anni 63
- dirigente generale di pubblica sicurezza e dirigente generale di pubblica sicurezza di livello <i>B</i>	al compimento degli anni 65

Per esplicita previsione normativa (articoli 37 e 53 del D.lgs n. 334/2000) i sopra indicati limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio trovano, altresì, applicazione per il personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e direttori tecnici nonché per il personale appartenente ai ruoli professionali dei sanitari.

Peraltro, come disposto dall'articolo 27 del D.lgs n. 334/2000, i nuovi limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio di cui all'articolo 13 in esame sono applicati con criteri di progressività agli appartenenti al ruolo dei commissari, dei primi dirigenti e dei dirigenti superiori già in servizio alla data del 25 giugno 1982, nei confronti dei quali sussistevano più elevati limiti di età .

Si precisa che per i dirigenti superiori la gradualità verso il basso (dal limite di 65 a quello di 63) viene attuata nell'arco temporale 2001/2007, mentre per i commissari e primi dirigenti la gradualità (dai 65 ai 60 di età) viene realizzata nell'arco temporale 2001/2010; il collocamento a riposo d'ufficio è disposto con anticipazione differenziata rispetto alla data di cessazione dal servizio per il

raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età secondo lo schema indicato nella tabella 3 allegata al D.lgs n. 334/2000 (Allegato 2).

In virtù di quanto disposto dal comma 3, dell'articolo 27, del più volte citato D.lgs n. 334/2000, al medesimo personale di cui ai commi 1 e 5 del richiamato art. 27 (appartenente al ruolo dei commissari, dei primi dirigenti e dei dirigenti superiori già in servizio alla data del 25 giugno 1982) a partire dal 2002, vengono corrisposti, in aggiunta alla pensione, quattro scatti del 2,5 per cento calcolati sullo stipendio in godimento all'atto del pensionamento ed è assicurata, per il periodo intercorrente dalla data del collocamento a riposo e fino al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, la riliquidazione del trattamento di quiescenza sulla base degli aumenti retributivi pensionabili di qualsiasi natura concessi ai pari qualifica in attività di servizio (le modalità applicative di tale disposizione, nonché quelle riferite all'analogo beneficio applicabile al personale riguardato dal sistema misto o contributivo, sono riportate al paragrafo 7 della presente circolare).

Per quanto riguarda i requisiti contributivi minimi per il diritto alla pensione di vecchiaia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (20 anni di anzianità contributiva, ovvero 15 anni in presenza di contribuzione alla data del 31 dicembre 1992) e successive modificazioni ed integrazioni.

Si ritiene opportuno precisare che nei confronti del personale in esame, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del Decreto Legislativo 23 dicembre 1993 n. 546, non trova applicazione l'articolo 16, comma 1, primo periodo, del D.lgs n. 503/92 (trattenimento in servizio per un biennio oltre il limite di età) né i successivi periodi del medesimo comma (prosecuzione del rapporto di lavoro fino al 70° anno di età), introdotti dall'art.1, quater del decreto legge n. 136/2004, convertito con modificazioni, nella legge n. 186/2004.

Per le pensioni liquidate con un sistema di calcolo contributivo sono confermati i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 20, della legge n.335/1995.

3.2 Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità

Il diritto alla pensione di anzianità, in un sistema di calcolo retributivo e misto, si consegue alla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti dall'articolo 59, comma 6, della legge n.449/1997 (57 anni di età con un'anzianità contributiva pari a 35 anni oppure, a prescindere dall'età anagrafica, con almeno 38 anni di contribuzione fino al 31 dicembre 2005, con 39 anni dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 e con 40 anni dal 1° gennaio 2008 in poi).

Inoltre, in attuazione dell'articolo 6, comma 2, del Dlgs. n.165/1997, per il personale di cui trattasi, il diritto alla pensione di anzianità si consegue, altresì, al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista, in corrispondenza di un'età anagrafica pari a 53 anni a decorrere dal 1° luglio 2002.

Questa disposizione trova una diversa modalità di applicazione a seconda della categoria di appartenenza del personale della Polizia di Stato.

A) Ruoli degli agenti e degli assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori provenienti dal disciolto Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza nonché corrispondenti ruoli del personale proveniente dal disciolto Corpo della polizia femminile

Nei confronti di questo personale, per la determinazione della massima anzianità contributiva, continua ad applicarsi l'articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543. Questa disposizione prevedeva il conseguimento dell'importo massimo della pensione con 30 anni di servizio utile, sommando all'aliquota di rendimento del 44 per cento, corrispondente a 20 anni di servizio, il 3,6 per cento per ogni ulteriore anno successivo al 20° fino ad un massimo dell'80 per cento della base pensionabile.

In realtà queste percentuali di rendimento trovano applicazione fino al 31 dicembre 1997.

Dal 1° gennaio 1998, per effetto della riduzione dell'aliquota annua di rendimento prevista dall'articolo 17, comma 1, della legge n.724/1994 (fissata al 2 per cento) e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, della legge n.449/1997, gli anni utili necessari per conseguire la massima anzianità contributiva e ottenere, di conseguenza, l'applicazione dell'aliquota massima di pensione (80 per cento della base pensionabile), sono, a titolo esemplificativo, così rideterminati:

Anzianità contributiva al 31 dicembre 1997	Nuova massima anzianità contributiva arrotondata
30 anni e oltre	30
29 anni	31
28 anni	32
27 anni	33
26 anni	34
25 anni	34
24 anni	35
23 anni	36
22 anni	37
21 anni e inferiore	38

B) Altre categorie di personale

Nei confronti di tutto il personale dei ruoli della Polizia di Stato, diverso dalle categorie provenienti dai disciolti Corpi delle Guardie di pubblica sicurezza e di polizia femminile, per le anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1997 si applicano le aliquote di rendimento di cui all'articolo 44, comma 1, del DPR n. 1092/1973.

In particolare, per i primi quindici anni di servizio effettivo si applica l'aliquota del 35 per cento, aumentata di 1,80 per cento per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento.

Per le anzianità contributive maturate a partire dal 1° gennaio 1998, avrebbe dovuto trovare applicazione l'aliquota di rendimento del 2 per cento (articolo 17, comma 1, della legge n. 724/1994 e articolo 8 del Dlgs n. 165/1997); tuttavia, in virtù di quanto disposto dall'articolo 2, comma 19, della legge n. 335/1995 (l'applicazione dell'aliquota del 2 per cento non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente), per il personale in esame continua ad essere applicata l'aliquota dell'1,8 per cento.

3.2.1 Decorrenza delle pensioni di anzianità

Per il personale che accede al pensionamento secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del Dlgs n. 165/1997, ossia in base ai requisiti anagrafici e/o contributivi previsti per la generalità dei dipendenti, i termini di accesso al pensionamento sono quelli già definiti dalla legge n. 335/1995.

Per il personale che usufruisce della particolare disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, del Dlgs n. 165/1997, ossia al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista, in corrispondenza di un'età anagrafica pari a 53 anni a partire dal 1° luglio 2002, la decorrenza della pensione di anzianità coincide con il giorno successivo alla cessazione dal servizio.

3.3 Requisiti per il diritto alla pensione derivante da infermità

Il personale della Polizia di Stato dispensato dal servizio per infermità dipendenti o non da causa di servizio ha diritto al trattamento pensionistico qualora abbia raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo (articolo 52, comma 1, del DPR n. 1092/1973).

Si rende opportuno precisare che in base all'articolo 40, comma 1, del DPR n. 1092/73, il servizio utile è costituito dal servizio effettivo con l'aggiunta degli aumenti derivanti da maggiorazione dei servizi o di periodi computabili in base alle disposizioni vigenti.

Gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, che svolgono funzioni di polizia, devono risultare in possesso di requisiti psico-fisici e attitudinali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno (articolo 25, comma 2, della legge n. 121/1981).

Nell'ipotesi in cui detto personale cessi dal servizio per carenza dei suddetti requisiti, si applicano le medesime disposizioni vigenti per il personale dispensato dal servizio.

3.4 Maggiorazione dei servizi

L'articolo 5, comma 1, del Dlgs n.165/1997 stabilisce, con effetto dal 1° gennaio 1998, che gli aumenti dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici comunque previsti dalle vigenti disposizioni in

relazione allo svolgimento di particolari attività lavorative non possono eccedere complessivamente i cinque anni. Gli aumenti dei periodi di servizio eccedenti i cinque anni maturati entro il 31 dicembre 1997 sono riconosciuti validi ai fini pensionistici ma non sono ulteriormente aumentabili.

Si riportano, a mero titolo esemplificativo, le disposizioni normative che dispongono aumenti dei periodi di servizio, utili ai fini del trattamento pensionistico, applicabili al personale della Polizia di Stato:

- articoli 19, 20 e 21 del DPR n.1092/1973 concernenti, rispettivamente, il servizio di navigazione e servizio su costa, il servizio di volo e quello di confine;
- articolo 3, comma 5, della legge n.284/1977, servizio di istituto;
- articolo 144 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18, servizio estero prestato presso residenze disagiate e particolarmente disagiate.

Si fa presente, inoltre, che nei confronti del personale direttivo e dirigente del ruolo professionale dei sanitari della P.S., immessi in servizio come Ufficiali medici del disciolto Corpo delle guardie di P.S., si applica l'articolo 32 del DPR n. 1092/1973 (valutazione ex se del corso di laurea).

Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato con il sistema retributivo, gli aumenti di servizio di cui sopra sono validi sia ai fini della maturazione del diritto che della misura della pensione.

Nei confronti dei destinatari di un sistema di calcolo misto, tale maggiorazione dei servizi è utile ai fini del diritto mentre ai fini della misura queste incidono esclusivamente sulle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 1995.

Qualora il trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente col sistema contributivo, gli aumenti del periodo di servizio, nel limite massimo di cinque anni complessivi, sono validi ai fini della maturazione anticipata dei 40 anni di anzianità contributiva necessari per l'accesso alla pensione di vecchiaia. In tale caso si applica il

coefficiente di trasformazione corrispondente al 57° anno di età indicato nella tabella A) allegata alla legge n.335/1995, qualora l'interessato abbia, all'atto del collocamento a riposo, un'età inferiore.

4. Valutazione ai fini pensionistici degli elementi retributivi

La liquidazione dei trattamenti di quiescenza del personale in esame deve essere determinata in base all'ordinamento pensionistico previsto per gli iscritti alla CTPS.

Concorre alla formazione della base pensionabile relativa alla quota A di pensione (art. 13, comma 1, lettera a, del Dlgs n.503/1992) la retribuzione contributiva annua alla data di cessazione dal servizio con riferimento ai soli emolumenti tassativamente previsti da norme di legge.

In particolare:

- **Stipendio** basato sul sistema dei parametri. In questa voce confluiscono, dal 1° gennaio 2005, i valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, l'indennità integrativa speciale, gli scatti di qualifica ed aggiuntivi, nonché gli emolumenti pensionabili di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n.193.

Questo sistema non si applica al personale dirigente e al personale direttivo con trattamento stipendiale equiparato a quello dirigenziale; infatti, il personale appartenente a tali qualifiche continua ad essere disciplinato dal DPR 30 giugno 1972, n. 748 e la progressione economica stipendiale si sviluppa in classi biennali e successivi aumenti periodici determinati sull'ultima classe.

- **Quote mensili** di cui all'articolo 161 della legge 11 luglio 1980, n.312, spettanti al solo personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e al personale direttivo con trattamento stipendiale equiparato a quello dirigenziale;

- eventuale **assegno personale** riassorbibile, previsto dall'art.3, comma 6 del Dlgs n. 193/2003 (competete in caso di accesso a qualifiche superiori di ruoli diversi a cui corrisponde un parametro inferiore a quello in godimento ed è pari alla differenza tra lo stipendio relativo al parametro di provenienza e quello spettante nel nuovo parametro);
- **retribuzione individuale di anzianità;**
- **eventuali scatti attribuiti ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 539/1950;**
- **assegno funzionale;**
- **indennità pensionabile mensile;**
- **indennità di imbarco;**
- **assegno di valorizzazione**, viene corrisposto per tredici mensilità a decorrere dal 1° gennaio 2003 ai Vice Questori Aggiunti e qualifiche equiparate della Polizia di Stato. Tale emolumento, introdotto con decreto 23 dicembre 2003 della presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica –, è volto a realizzare una valorizzazione graduale dei trattamenti economici di tale personale della Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, in attesa di una completa armonizzazione con i trattamenti economici della dirigenza pubblica.

Le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 29 aprile 1976, n.177 e successive modificazioni ed integrazioni (maggiorazione del 18% della base pensionabile) trovano applicazione sullo stipendio, sulle quote mensili, sull'assegno personale (art.3, comma 6 del d.lgs 193/03), sulla RIA, e sugli eventuali scatti di cui alla legge n. 539/1950, con esclusione, pertanto, dell'assegno funzionale, dell'indennità pensionabile mensile, dell'indennità di imbarco e dell'assegno di valorizzazione.

Si ritiene opportuno segnalare che l'indennità d'imbarco viene attribuita, in virtù dell'articolo 3, comma 18-quater del DL n. 387/1987, convertito con modificazioni, dalla legge n. 472/1987, al personale della Polizia di Stato che presta servizio operativo nella specifica attività. Tale indennità, nei confronti del personale non dirigente, è divenuta pensionabile in quota A, solo a partire dal 1° gennaio 2002, a seguito della espressa previsione contenuta nell'articolo 13, comma 5, del DPR 18 giugno 2002, n. 164 di recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di Polizia relativo al quadriennio normativo 2002/2005 ed al biennio economico 2002/2003.

Per il personale dirigente, invece, tale emolumento è divenuto pensionabile nella quota di pensione di cui all'articolo 13, lettera a) del Dlgs n. 503/1992 a partire dal 1° gennaio 2004, in applicazione dell'articolo 2, punto 5, della legge 5/11/2004 n. 263.

Fermo restando che tale emolumento dal 1° gennaio 1996 entra a far parte della base contributiva e concorre alla determinazione dell'importo della pensione in virtù dell'articolo 2, comma 9, della legge n. 335/1995, il riconoscimento della sua "pensionabilità" nella quota A solo a partire dal 1° gennaio 2002 ovvero dal 1° gennaio 2004, in quanto non più compenso accessorio, comporta una diversa incidenza nella determinazione della retribuzione pensionabile. In particolare:

- dal 1° gennaio 1996 fino al 31 dicembre 2001 (o fino al 31 dicembre 2003 per le qualifiche dirigenziali) l'indennità d'imbarco, in quanto compenso accessorio, viene valorizzato in quota B per la parte eccedente la maggiorazione del 18% della base pensionabile, secondo le modalità indicate dall'articolo 2, commi 9, 10 e 11, della legge n. 335/1995;
- dal 1° gennaio 2002 (ovvero dal 1° gennaio 2004 per le qualifiche dirigenziali) la suddetta indennità, avendo perso la caratteristica di compenso accessorio, rientra in misura intera nella base pensionabile e va trattata al pari degli emolumenti fissi senza tuttavia assoggettarla

al 18% (così come avviene per l'indennità pensionabile o l'assegno funzionale).

Qualora l'interessato venga restituito al servizio ordinario, non ha più titolo al godimento dell'indennità di imbarco, ma ad una indennità cosiddetta di "trascinamento", in virtù di quanto previsto dall'art. 13, ultimo comma, del DPR 254/1999 di estensione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del DPR n. 394/1995, così come modificato dall'articolo 4, comma 3, del DPR n. 360/1996.

L'indennità di "trascinamento" è da considerare come compenso accessorio e, quindi, incide esclusivamente ai fini della determinazione della quota B di pensione in applicazione dell'articolo 2, commi 9, 10 e 11 della legge n. 335/95.

Si fa presente, inoltre, che il conglobamento nello stipendio dell'indennità integrativa speciale non modifica, per esplicita disposizione legislativa (art. 3, comma 2, del Dlgs n.193/2003), le modalità per determinare la base di calcolo del trattamento pensionistico, anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge n.335/1995.

Conseguentemente, nella base pensionabile, a decorrere dal 1° gennaio 2005, non si applica la maggiorazione del 18% di cui al già citato articolo 15 della legge n.177/1976, relativamente alla indennità integrativa speciale conglobata nell'importo dello stipendio, considerando il valore relativo alla qualifica rivestita.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 gennaio 2001 è stato attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 2000, **un'indennità perequativa** ai colonnelli ed ai brigadieri delle Forze Armate nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia ad ordinamento militare e civile.

Tale indennità compete per tredici mensilità ed è valutabile, in virtù di quanto disposto dal citato decreto, nella quota di pensione di cui all'articolo 13, comma 1 lettera a) del Dlgs n. 503/1992 .

Ai dirigenti generali ed ai dirigenti generali di livello B della Polizia di Stato è attribuita **l'indennità di posizione** di cui all'articolo 1 della legge n. 334/1997; ai dirigenti generali di livello B nonché ai Questori di Roma, Milano e Napoli compete, altresì, un ulteriore emolumento denominato **maggiorazione dell'indennità di posizione**.

Tali elementi rientrano nella quota di pensione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) del Dlgs. n. 503/1992.

Occorre tenere presente che, in virtù dell'articolo 43, commi 22 e 23, della legge n. 121/1981 e successive modificazione, ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato, qualora abbiano prestato servizio senza demerito, è attribuito:

- dopo 13 anni lo stipendio iniziale spettante al primo dirigente;
- dopo 15 anni l'intero trattamento economico spettante al primo dirigente.

Ai medesimi funzionari ed ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito, è attribuito:

- dopo 23 anni lo stipendio iniziale del dirigente superiore;
- dopo 25 anni l'intero trattamento economico spettante al dirigente superiore.

Si rende opportuno precisare che l'indennità perequativa spetta esclusivamente al personale che riveste la qualifica di 1° dirigente o di dirigente superiore; per contro, non compete al personale di altre qualifiche al quale, per effetto dell'anzianità di servizio maturata, venga attribuito il medesimo trattamento economico spettante alle qualifiche dirigenziali sopra indicate.

5. Maggiorazione base pensionabile

In virtù dell'articolo 4 del Dlgs n.165/1997 a tutto il personale sono attribuiti sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, così come definita ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs n.503/1992, calcolati all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata.

Questi aumenti periodici della base pensionabile incidono in maniera differente sull'ammontare del trattamento di quiescenza e sulle modalità di versamento del relativo contributo, a seconda del sistema di calcolo pensionistico applicabile all'interessato.

5.1 Liquidazione con le regole del sistema retributivo

A decorrere dal 1° gennaio 2005 i sei scatti, ciascuno del 2,50 per cento, vengono calcolati sullo stipendio c.d. "parametrato", sull'importo relativo alla retribuzione individuale di anzianità, sull'eventuale assegno personale e sugli eventuali scatti attribuiti ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 539/1950.

Per il personale dirigente e per quello direttivo con trattamento stipendiale dirigenziale i sei scatti si calcolano sull'ultimo stipendio, con esclusione dell'importo relativo alle quote mensili di cui all'articolo 161 della legge n. 312/80.

Considerato che i sei aumenti periodici vengono corrisposti "*in aggiunta alla base pensionabile*", l'importo corrispondente al beneficio - rapportato all'aliquota pensionistica totale maturata dall'interessato all'atto della cessazione dal servizio - deve essere aggiunto alle quote di pensione A) e B) precedentemente determinate senza tenere conto, ovviamente, del beneficio stesso e senza operare la maggiorazione del 18 per cento di cui alla legge n.177/1976.

Tuttavia, nei casi in cui per la determinazione della pensione non sia applicato il calcolo della pensione in "quote" introdotto dal decreto legislativo n. 503/1992, ossia per coloro che al 31 dicembre 1992

avevano maturato la massima anzianità contributiva corrispondente al rendimento dell'80 per cento della base pensionabile, il beneficio in esame deve essere considerato quale *unicum* con lo stipendio e, come tale, è assoggettato alla maggiorazione del 18 per cento.

Ai fini della corresponsione di tali aumenti periodici la misura della contribuzione a carico del dipendente – attualmente del 8,75 per cento – è incrementata progressivamente a partire dal 1998 dello 0,20 per cento fino ad arrivare allo 0,40 per cento nel 2008, secondo la tabella A) di cui al Dlgs n.165/1997 (Allegato 3).

Nei confronti di coloro che cessano per dimissioni, la maggiorazione della base pensionabile è attribuita previo pagamento di un'ulteriore specifica contribuzione, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per la qualifica rivestita.

Pertanto, a detto personale competono gli stessi aumenti periodici sul trattamento pensionistico, calcolati secondo le modalità di cui sopra; per operare la trattenuta della relativa contribuzione riferita agli anni mancanti al raggiungimento del limite di età anagrafica prevista per la qualifica rivestita, gli uffici competenti alla liquidazione del trattamento pensionistico avranno cura di calcolare l'importo della relativa contribuzione, ai sensi dell'articolo 4 del Dlgs. n.165/1997, e riportare sul provvedimento di pensione sia l'ammontare della ritenuta mensile che il numero delle rate.

5.2 Liquidazione con le regole del sistema misto o interamente contributivo

Per le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 1996, l'istituto dei sei scatti periodici viene trasformato in un incremento figurativo pari al 15 per cento dello stipendio su cui opera la misura ordinaria della contribuzione del 32,95 per cento. Ciò, naturalmente, vale anche per il personale che esercita la facoltà di opzione di cui

all'articolo 1, comma 23, della legge n.335/1995 e successive integrazioni e modificazioni.

L'ulteriore contribuzione accreditata determina un incremento dell'imponibile retributivo per ciascun anno di riferimento ed incide sul montante complessivo rivalutato.

Resta inteso che per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1995, per i destinatari del sistema misto, i predetti sei aumenti periodici sono calcolati secondo le modalità di cui al precedente punto 5.1

Indipendentemente dal sistema di calcolo pensionistico (retributivo, misto o contributivo), i sei aumenti periodici sono rivalutati in base agli incrementi contrattuali spettanti al personale cessato nel biennio economico cui gli stessi si riferiscono.

6. Indennità di aeronavigazione e di volo

Le indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione o di volo, di cui agli articoli 5 e 6 della legge n.78/1983, sono cumulabili con l'indennità pensionabile mensile nella misura prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge n.505/1978, vale a dire che viene attribuita per intero l'indennità risultante più favorevole, mentre l'altra è conferita nell'importo corrispondente al 50 per cento.

Occorre precisare che all'atto della cessazione dal servizio l'indennità di aeronavigazione o di volo percepita è valutata nella misura prevista dall'articolo 59 del DPR n.1092/1973, ossia tanti ventottesimi dei 9/10 delle rispettive indennità, calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati con percezione di detto emolumento e con il massimo di venti ventottesimi, per i primi anni venti anni di servizio di aeronavigazione e di volo.

Per ogni anno successivo ai venti, l'importo dell'indennità, nella misura percepita in servizio, è aumentata del 1,30% fino ad un massimo dell'80% dell'indennità stessa.

L'importo dell'indennità di volo o aeronavigazione così determinato non rientra nella base pensionabile, ma rappresenta una quota di pensione che si aggiunge all'importo del trattamento pensionistico.

Il personale beneficiario delle suddette indennità che viene restituito al servizio ordinario (ad esclusione di quello che mantiene l'obbligo del volo) e che non ha più titolo al godimento delle suddette indennità percepisce l'indennità di "trascinamento" che incide esclusivamente ai fini della determinazione della quota B di pensione in applicazione dell'articolo 2, commi 9, 10 e 11 della legge n. 335/95.

7. Benefici di cui all'articolo 27, comma 3, del Dlgs n. 334/2000

Come già indicato al paragrafo 3.1. della presente circolare, l'articolo 13 del Dlgs n. 334/2000 ha introdotto, nei confronti del personale appartenente al ruolo dei commissari e al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato con qualifica inferiore a dirigente generale, già in servizio alla data del 25 giugno 1982, limiti di età meno elevati rispetto a quelli previsti dalla previgente normativa, applicabili con gradualità (articolo 27, commi 1 e 2 del Dlgs n. 334/2000).

Il successivo comma 3 del richiamato articolo 27 ha previsto che il medesimo personale, a partire dal 2002, abbia titolo all'attribuzione di quattro scatti del 2,5 per cento calcolati sullo stipendio in godimento all'atto del pensionamento. Il trattamento di quiescenza, per il periodo intercorrente tra la data di collocamento a riposo e quella di compimento del sessantacinquesimo anno di età, è riliquidato sulla base degli aumenti retributivi pensionabili di qualsiasi natura concessi al personale con la medesima qualifica ancora in

servizio, con conseguente rideterminazione anche delle eventuali quote mensili previste dall'articolo 161 della legge n. 312/1980.

Il beneficio dei quattro scatti, effettuato considerando la percentuale complessiva del dieci per cento sulla voce stipendio (2,5% per ogni singolo scatto), non rientra nella base pensionabile, ma rappresenta una quota di pensione che si aggiunge all'importo del trattamento pensionistico già determinato.

Si precisa, inoltre, che tali aumenti non vengono rivalutati in base all'adeguamento annuale della retribuzione diversamente da quanto avviene per i benefici di cui all'articolo 4 del Dlgs n. 165/1997 (maggiorazione della base pensionabile).

Si fa presente che nell'ipotesi in cui la pensione sia liquidata in tutto o in parte con il sistema contributivo (articolo 27, comma 4, del Dlgs n. 334/2000), al montante contributivo individuale si applica il coefficiente di trasformazione relativo al sessantacinquesimo anno di età e si opera l'incremento di cui all'articolo 3, comma 7, del Dlgs n. 165/1997.

Si ricorda che tale disposizione prevede che, nei confronti del personale escluso dall'istituto dell'ausiliaria, il montante individuale dei contributi sia determinato con l'incremento pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo del 33 per cento.

Ai fini della maggiorazione in esame, la base imponibile da prendere in considerazione è la retribuzione contributiva percepita alla cessazione annualizzata.

Infine, l'articolo 28-bis, comma 1, del Dlgs n. 334/2000 ha previsto per i destinatari dell'articolo 27 in esame la facoltà di chiedere il

collocamento in disponibilità a norma dell'articolo 64 del medesimo decreto legislativo.

Al termine del periodo massimo di disponibilità, che non può comunque protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di età, il personale in esame è collocato a riposo d'ufficio con il trattamento pensionistico determinato secondo le disposizioni dell'articolo 27, commi 3 e 4.

In virtù di tale disposizione, i 4 quattro scatti del 2,5 per cento calcolati sullo stipendio in godimento all'atto del pensionamento vengono attribuiti anche al personale posto in disponibilità ed il trattamento pensionistico spettante verrà erogato con l'aggiunta della quota di pensione relativa a tali benefici, secondo le modalità illustrate nel presente paragrafo.

Si fa riserva di ulteriori indicazioni anche con riferimento alle disposizioni relative al trattamento di privilegio e alla costituzione della posizione assicurativa per il personale in esame.

La presente è diramata d'intesa con il Ministero dell'Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Luigi Marchione)
f.to Luigi Marchione

Allegato 1)

DPR 24-4-1982 N. 337

Tabella B

Equiparazione tra le qualifiche del personale che espleta funzioni di polizia e quelle del personale che espleta attività tecnico-scientifiche o tecniche (1)

Qualifiche del personale che espleta funzioni di polizia	Qualifiche del personale che espleta attività tecnico-scientifiche o tecniche
Agente	Operatore tecnico
Agente scelto	Operatore tecnico scelto
Assistente	Collaboratore tecnico
Assistente capo	Collaboratore tecnico capo
Vice sovrintendente	Vice revisore tecnico
Sovrintendente	Revisore tecnico
Sovrintendente capo	Revisore tecnico capo
Vice ispettore	Vice perito tecnico
Ispettore	Perito tecnico
Ispettore capo	Perito tecnico capo
Ispettore superiore Sostituto ufficiale P.S.	Perito tecnico superiore

(1) Tabella così sostituita dall'articolo 9, comma 2 del Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n.197.

Vice commissario (solo per il ruolo direttivo speciale)	-
Commissario	Direttore tecnico
Commissario capo	Direttore tecnico principale
Vice questore aggiunto	Direttore tecnico capo
Primo dirigente	Primo dirigente tecnico
Dirigente superiore	Dirigente superiore tecnico
Dirigente generale	-

DPR 24-4-1982 n. 338

Tabella B

Equiparazione tra le qualifiche che espleta funzioni di polizia e quelle del personale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato

Qualifiche del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia	Qualifiche del personale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato
Dirigente generale	Dirigente generale medico
Dirigente superiore	Dirigente superiore medico
Primo dirigente	Primo dirigente medico
Vice questore aggiunto	Medico capo
Commissario capo	Medico principale
Commissario	Medico
Vice commissario (solo per il ruolo direttivo speciale)	

D.Lgs. 5-10-2000 n. 334

Tabella 3
(richiamata dall'art. 27)

Dirigenti superiori

Anno di collocamento a riposo per il raggiungimento del 65° anno di età	Mese di collocamento a riposo per avvenuto raggiungimento del 65° anno di età	Anticipazione del collocamento a riposo
-	-	-
2002	da gennaio ad aprile	6 mesi
	da maggio ad agosto	7 mesi
	da settembre a dicembre	8 mesi
2003	da gennaio ad aprile	9 mesi
	da maggio ad agosto	10 mesi
	da settembre a dicembre	11 mesi
2004	da gennaio ad aprile	12 mesi
	da maggio ad agosto	13 mesi
	da settembre a dicembre	14 mesi
2005	da gennaio ad aprile	15 mesi
	da maggio ad agosto	16 mesi
	da settembre a dicembre	17 mesi
2006	da gennaio ad aprile	18 mesi
	da maggio ad agosto	19 mesi
	da settembre a dicembre	20 mesi
2007	da gennaio ad aprile	21 mesi
	da maggio ad agosto	23 mesi
	da settembre a dicembre	24 mesi

Altre qualifiche

Anno di raggiungimento del 65° anno di età	Mese di collocamento a riposo per avvenuto raggiungimento del 65° anno di età	Anticipazione del collocamento a riposo
-	-	-
2002	da gennaio a giugno	8 mesi
	da luglio a dicembre	9 mesi
2003	da gennaio a marzo	10 mesi
	da aprile a giugno	11 mesi
	da luglio a settembre	12 mesi
	da ottobre a dicembre	13 mesi
2004	da gennaio a marzo	15 mesi
	da aprile a giugno	17 mesi
	da luglio a settembre	18 mesi
	da ottobre a dicembre	19 mesi

2005	da gennaio a febbraio	20 mesi
	da marzo ad aprile	22 mesi
	da maggio a giugno	24 mesi
	da luglio ad agosto	25 mesi
	da settembre ad ottobre	26 mesi
	da novembre a dicembre	27 mesi
2006	da gennaio a febbraio	28 mesi
	da marzo ad aprile	29 mesi
	da maggio a giugno	30 mesi
	da luglio ad agosto	32 mesi
	da settembre ad ottobre	33 mesi
	da novembre a dicembre	34 mesi
2007	da gennaio a febbraio	35 mesi
	da marzo ad aprile	36 mesi
	da maggio a giugno	37 mesi
	da luglio ad agosto	38 mesi
	da settembre ad ottobre	40 mesi
	da novembre a dicembre	41 mesi
2008	da gennaio a febbraio	42 mesi
	da marzo ad aprile	43 mesi
	da maggio a giugno	44 mesi
	da luglio ad agosto	45 mesi
	da settembre ad ottobre	46 mesi
	da novembre a dicembre	47 mesi
2009	da gennaio a febbraio	48 mesi
	da marzo ad aprile	49 mesi
	da maggio a giugno	50 mesi
	da luglio ad agosto	51 mesi
	da settembre ad ottobre	52 mesi
	da novembre a dicembre	53 mesi
2010	da gennaio a febbraio	54 mesi
	da marzo ad aprile	56 mesi
	da maggio a giugno	57 mesi
	da luglio ad agosto	58 mesi
	da settembre ad ottobre	59 mesi
	da novembre a dicembre	60 mesi

Allegato 3)

ANNO	PERCENTUALE DI INCREMENTO DELLA CONTRIBUZIONE
1998	0,20
1999	0,22
2000	0,24
2001	0,26
2002	0,28
2003	0,30
2004	0,32
2005	0,34
2006	0,36
2007	0,38
2008	0,40